



**Allegato A**

**DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE  
UFFICIO TERZO SETTORE**

***Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5).  
Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo  
emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle  
Aziende di Servizi alla Persona – ASP***

***AVVISO 2020***

## Riferimenti normativi

- ❖ Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- ❖ L.R. 3 giugno 2020, n. 10, recante “*Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. All'art. 9 (commi da 1 a 5) vengono stabilite misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP - istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)).
- ❖ DGR n. 572 del 21.09.2020 recante “*Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP. Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti – Approvazione*”.

### Articolo 1. Finalità

1. Il presente provvedimento detta i criteri e disciplina le modalità di erogazione, per l'anno 2020, delle misure straordinarie previste dall'art. 9, commi 1 e 2, della L.R. 3 giugno 2020, n. 10, a sostegno delle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da COVID-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP - istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17.

### Articolo 2. Attività finanziabili

1. Le attività finanziabili devono riferirsi **esclusivamente** alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale (come specificatamente individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 22.4.2020)<sup>1</sup>, confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale.
2. In attuazione del comma 1, la Regione sostiene le Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per attività già poste in essere dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino alla sua cessazione, nonché per azioni volte a garantire il rafforzamento dei servizi nelle successive fasi post emergenziali, quali:
  - a) acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  - b) spese di personale;
  - c) spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi;
  - d) acquisto di attrezzatura informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari;
  - e) attività ricreativa aggiuntiva per gli ospiti;
  - f) acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo dell'infezione;
  - g) interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il trattamento del Covid-19.

### Articolo 3. Risorse finanziarie e riparto

1. Lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 è stabilito in euro 3.000.000,00.
2. L'erogazione è concessa per ciascuna ASP di cui all'art. 1 e l'entità del contributo sarà determinato, con riferimento alle attività di cui al precedente art. 2, **in proporzione al numero dei posti-letto certificato**

---

<sup>1</sup> Le strutture residenziali socio-sanitarie includono: strutture residenziali per persone non autosufficienti, quali anziani e disabili, e strutture residenziali extra-ospedaliere ad elevato impegno sanitario, per trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o similari), Residenze Sanitarie per Disabili, lungodegenze e riabilitazioni, case di riposo, strutture sociali in ambito territoriale... strutture a ciclo residenziale di cui al D.M. n. 308/2001 ovvero strutture a carattere comunitario; strutture a prevalente accoglienza alberghiera (case di riposo); strutture protette; strutture a ciclo diurno (Allegato 2 - OPGR n. 45/2020).

da ciascuna Azienda per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a ciclo residenziale, che erogano prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, autosufficienti o lievemente non autosufficienti, e con le modalità previste al successivo art. 4, co. 1, lett. e).

3. Le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private, né dalle misure straordinarie di cui all'art. 9, comma 6 della L.R. n. 10/2020.

#### **Articolo 4. Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento**

1. Per accedere alle predette misure straordinarie, le Aziende interessate dovranno inoltrare, al Servizio Programmazione Sociale **esclusivamente** a mezzo PEC: [DPG022@regione.abruzzo.it](mailto:DPG022@regione.abruzzo.it), **entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso contenente i presenti criteri sul sito della Regione Abruzzo e sul BURAT, pena l'esclusione**, la seguente documentazione:

- a) istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda di concessione di contributi in attuazione dell'art. 9, co. 1 e 2, L.R. n. 10/2020;
- b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante contenente per ciascuna struttura (cfr. art. 2, comma 1 dei presenti criteri), la descrizione analitica delle attività finanziabili (cfr. art. 2, comma 2) poste in essere e/o programmate dall'ASP;
- c) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti, per le suddette attività, l'insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblici o privati, comprese le misure straordinarie di cui all'art. 9, comma 6 della L.R. n. 10/2020;
- d) per ciascuna struttura cui si riferiscono le attività finanziabili, copia conforme dell'autorizzazione provvisoria, rilasciata dal Comune ai sensi del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità con le "Direttive generali provvisorie" emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell'attività svolta dalla struttura stessa;
- e) **per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a ciclo residenziale, che erogano prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, autosufficienti o lievemente non autosufficienti**, dichiarazione del legale rappresentante sul numero dei posti-letto risultanti dalla "Scheda Informativa – Mod. all. A" (punto 2.4.1 – SEZIONE II – AMMINISTRATIVA) allegata al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento;

**inoltre per gli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g):**

- f) deliberazione dell'Organo di gestione dell'Azienda recante:
  - i. approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui all'art. 2;
  - ii. approvazione della "Relazione tecnica illustrativa", del progetto nonché dei relativi "Quadro economico" e "Piano Finanziario" (i tre documenti vanno obbligatoriamente allegati alla deliberazione medesima).

2. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura **"Avviso Pubblico art. 9, commi da 1 a 5, L.R. 10/2020"**.

#### **Articolo 5. Modalità di erogazione**

1. Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, alla assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 2, della L.R. n. 10/2020, secondo i criteri fissati nei precedenti artt. 2 e 3.
2. **Entro trenta giorni** dall'approvazione della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, gli Enti beneficiari, **pena la decadenza**, devono trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione:

**per le spese già sostenute dalla dichiarazione dello stato di emergenza:**

- a) richiesta da parte del legale rappresentante dell'Azienda di erogazione del contributo per le spese sostenute e oggetto del finanziamento;
- b) rendiconto delle spese sostenute approvate dall'organo di amministrazione accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- c) dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;

**per le attività da realizzare di cui all'art. 2 lett. a), b), c), d, e), f):**

- d) richiesta (facoltativa) di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 80% (ottanta per cento) dell'ammontare del contributo richiesto e assegnato per le specifiche attività;
  - i. a garanzia della anticipazione di cui al precedente punto, idonea fideiussione di importo pari al valore dell'anticipo e di durata temporale pari a quella di realizzazione del progetto, incrementata di 6 mesi, il cui svincolo potrà avvenire solo dopo la presentazione della rendicontazione e la liquidazione del saldo;
  - ii. dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;
  - iii. dichiarazione di impegno a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;

**per gli interventi da realizzare di cui all'art. 2 lett. g):**

- e) approvazione del progetto definitivo e progetto esecutivo;
  - f) deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'aggiudicazione degli interventi da eseguire;
  - g) richiesta (facoltativa) di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente all'80% (ottanta per cento) dell'ammontare del contributo richiesto e assegnato per le specifiche attività;
    - i. a garanzia della anticipazione di cui al precedente punto, idonea fideiussione di importo pari al valore dell'anticipo e di durata temporale pari a quella di realizzazione degli interventi, incrementata di 6 mesi, il cui svincolo potrà avvenire solo dopo la verifica di ultimazione dei lavori;
    - ii. dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;
    - iii. dichiarazione di impegno a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;
3. Gli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g), devono essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato. Sono ammesse varianti tecniche che non modificano sostanzialmente l'opera prevista nel progetto esecutivo. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i tempi stabiliti per la esecuzione degli interventi.
4. La realizzazione degli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g) ammessi a finanziamento devono concludersi **entro e non oltre 180 giorni** decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo.
5. Le Aziende dovranno conservare i giustificativi delle spese in caso di controlli, pena la revoca del finanziamento.

**Articolo 6. Monitoraggio e rendicontazione attività/interventi**

1. **Entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza e/o dal termine di ultimazione degli interventi strutturali**, ai fini della liquidazione del saldo, le Aziende trasmetteranno:
- a) richiesta di erogazione del saldo a firma del legale rappresentante;
  - b) relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività finanziate e sui risultati conseguiti in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 2, L.R. n. 10/2020;
  - c) rendiconto finale, approvato dall'organo di amministrazione dell'Azienda, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- nonché per gli interventi di cui all'art. 2, lett. g):**
- d) deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'approvazione dello "stato finale delle opere realizzate" e del "certificato di regolare esecuzione" (redatti dal direttore dei lavori) e del collaudo tecnico-amministrativo;
  - e) provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dal Comune in cui insiste la struttura oggetto di contributo;
2. La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la decadenza dal finanziamento, nonché il recupero degli acconti eventualmente già erogati, fatte salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.

3. Qualora l'importo complessivo desunto dalla documentazione di cui al precedente comma 1 risulti inferiore alla spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento, si procederà, in sede di erogazione del saldo, alla rideterminazione della quota del contributo regionale assegnato.

#### **Articolo 7. Revoca dei contributi**

1. I contributi assegnati sono revocati qualora:
  - a) le Aziende ammesse a finanziamento non facciano pervenire al Servizio competente, **entro 30 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, la documentazione di cui all'art. 5;
  - b) gli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g) non siano conclusi nel termine di 180 giorni dalla determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo;
  - c) il rendiconto delle spese sostenute non sia effettuato entro 60 giorni **dalla fine dello stato di emergenza e/o dal termine di ultimazione degli interventi strutturali.**
2. Il provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione della quota erogata in acconto, fatte salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.

#### **Articolo 8. Privacy**

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alla presente procedura avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

#### **Articolo 9. Foro competente**

2. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.